SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione:

« Modifica al n. 2 dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice » **(870)** (*D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 448, 449, 450
ARTIOLI 449
BUCCINI 448, 449
CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 449, 450
DE MARZI 449
SCARDACCIONE, *relatore alla Commissione* . 448

Discussione e approvazione:

« Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato » **(1433)** (*D'iniziativa dei deputati Lettieri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 450, 451, 452 e *passim*
ARTIOLI 451
BUCCINI 451
CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 452
MAZZOLI, *relatore alla Commissione* . .450, 452
PISTOLESE 452
SCARDACCIONE 452

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

CASSARINO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Modifica al n. 2 dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice » (870), d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica al n. 2 dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice » (870), d'iniziativa dei senatori De Marzi, Zugno, Scardaccione, Santalco, Torelli, Curatolo e Costa.

Prego il senatore Scardaccione di informare la Commissione circa i risultati del lavoro svolto dalla Sottocommissione.

S C A R D A C C I O N E , *relatore alla Commissione.* Il testo redatto dalla Sottocommissione, già distribuito ai colleghi, ha messo a punto i singoli elementi che avevano formato oggetto di ampio esame.

Dovrei solo segnalare la rilevanza della preferenza data al confinante che abbia il fondo più grande rispetto ad altri, per cui sarei lieto se fosse possibile ricercare una formula migliore per poter evitare gravi inconvenienti, specialmente nelle zone ad agricoltura arboricola. Infatti, ad esempio, il confinante che ha cinque ettari a vigneto a tendone potrebbe avere la preferenza rispetto a quello che ne ha un ettaro solo. Se il fondo offerto in vendita fosse di due ettari di vigneto a tendone, sono dell'avviso che sarebbe più giusto che colui che ha un ettaro lo portasse a tre, dal momento che quello che ne ha cinque ha già una azienda autonoma; può darsi infatti che, aumentando l'azienda a sette ettari, si alteri il suo equilibrio, necessiti di altri macchinari ovvero debba provvedere ad altri investimenti.

In questo caso non rendiamo un servizio alla linea, che vogliamo perseguire, della più agevole ricomposizione fondiaria.

Quindi, se esiste la possibilità del ricorso all'Ispettorato agrario, è necessario dare la responsabilità allo stesso, o ad una commissione tecnica, di esaminare e accertare la validità dell'operazione, al fine di individuare la soluzione che consenta un accorpamento più produttivo.

Ad ogni modo, vorrei fare una proposta. Dobbiamo affrontare il disegno di legge riguardante l'enfiteusi, e abbiamo all'esame questo provvedimento attinente al diritto di prelazione; abbiamo presentato anche un disegno di legge per la durata dei canoni d'affitto (che rappresenta un impegno preso dal Parlamento e dal Governo). Conseguentemente, potremmo, alla ripresa dei lavori dopo la parentesi natalizia, esaminare tutti insieme tali provvedimenti, e dare anche la dimostrazione al mondo agricolo che non affrontiamo i problemi isolatamente e, alle volte, sotto la pressione di forze esterne, bensì globalmente, per quanto attiene specialmente ai rapporti tra proprietà, impresa e mano d'opera, per i quali ricerchiamo, perciò, una regolamentazione più organica.

P R E S I D E N T E . Ricordo che i primi due provvedimenti citati dal senatore Scardaccione sono assegnati alla nostra Commissione l'uno in sede deliberante e l'altro in sede referente. Prego comunque i commissari di esprimersi sulla proposta del relatore.

B U C C I N I . A parte il problema posto dal senatore Scardaccione, circa l'opportunità di elaborare un provvedimento più vasto, articolato e complesso, vorrei fare alcune considerazioni che possono consigliare una rimeditazione dell'articolato al nostro esame.

La prima osservazione — marginale, ma di fondo al tempo stesso — riguarda il disposto dell'articolato in cui è detto che la prelazione non è ammissibile se l'acquirente del fondo è parente o affine entro il terzo grado del venditore, o è componente da almeno cinque anni del nucleo familiare del venditore stesso.

Ricordo in primo luogo a me stesso che la *ratio legis* è quella di agevolare la formazione della piccola proprietà coltivatrice a favore del coltivatore. Il familiare, in questo caso, dovrebbe avere diritto ad escludere la prelazione solo in quanto coltivatore diretto...

D E M A R Z I . Nella fattispecie si tratta del diritto di prelazione dei confinanti.

B U C C I N I . La mia osservazione era rivolta solo ad evidenziare che nostro compito deve essere quello di facilitare che i fondi vadano ai coltivatori diretti, come principio fondamentale. È vero che il progetto di legge si riferisce alle modifiche al n. 2 dell'articolo 7 della legge del 1971; però nell'articolato predisposto dalla Sottocommissione è stato previsto un po' il riesame generale di tali norme. Ebbene, il proprietario che vuol vendere, deve comunicare all'affittuario il nome del terzo acquirente e il prezzo convenuto. Nella pratica (e questo è capitato anche a chi esercita la professione di avvocato), il prezzo che il proprietario fa al terzo spesso è fittizio, per evitare che l'affittuario possa concorrere; nè, d'altro canto, la legge appresta strumenti per stabilire una equità del prezzo, qualora sorga contestazione fra il prezzo offerto dal terzo e le esigenze dell'affittuario.

Ecco perchè, a conforto della tesi sostenuta dal relatore, sono anch'io dell'avviso che sarebbe opportuno affrontare, nel quadro delle varie proposte di legge, anche il riesame della legge n. 817 del 1971.

A R T I O L I . Le considerazioni del relatore, senatore Scardaccione, appaiono senza altro valide, anche nel merito. In sede di Sottocommissione si è svolto senza dubbio un buon lavoro, che comporta però la necessità di un'ulteriore rifinitura, tale che sarebbe praticamente impossibile terminare questa mattina l'esame del provvedimento in sede di Commissione; e ciò anche in relazione al fatto che occorre valutare il problema in un più organico contesto, in relazione ad altre iniziative legislative.

D E M A R Z I . Sarebbe però opportuno non limitarsi questa mattina ad un puro e semplice rinvio, ma già entrare nel merito, così come ha fatto il senatore Buccini, formulando osservazioni e proposte. Però, a mio avviso, bisognerebbe non allargare il campo della discussione, rivedendo tutta la casistica, perchè altrimenti si correrebbe il rischio di non risolvere più un problema specifico, sulla cui urgenza tutti siamo d'accordo, e cioè il diritto di prelazione da parte dei confinanti.

Se ci limiteremo a questo argomento, sarà senz'altro possibile una vasta convergenza, mentre invece, se allargassimo i termini del problema, probabilmente non vi sarebbe più accordo o, comunque, la discussione sarebbe necessariamente assai laboriosa.

A R T I O L I . Nell'accennare a un contesto più organico, volevo riferirmi anche alla questione sollevata dal senatore Buccini, se non convenga valutare il fatto che attualmente, escluso il caso della concessione di mutui a coltivatori diretti, nel quale la congruità del prezzo è valutata dall'Ispettorato agrario, in tutti gli altri casi l'acquisto della terra avviene a prezzo di mercato. Ciò provoca la conseguenza che, in dipendenza degli attuali prezzi iperbolici e in continua crescita, in genere le imprese coltivatrici non hanno alcuna possibilità di espandersi.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Poichè la Commissione mi pare orientata verso il rinvio della discussione, non entrerei nel merito, rimandando al futuro alcune osservazioni sul testo.

Ho prestato molta attenzione a quanto osservato dal relatore e dai senatori intervenuti, e mi sia consentito di dire che, come orientamento personale, io sono sempre stato favorevole ai provvedimenti che risolvono con immediatezza un determinato problema, come, nel caso in discussione, quello specifico del dirtto di prelazione da parte dei confinanti. Concordo quindi con l'opinione espressa dal senatore De Marzi.

P R E S I D E N T E . Dai vari interventi traspare un generale orientamento favorevole al rinvio della discussione, in modo da permettere alla Sottocommissione di svolgere il lavoro di rifinitura del nuovo testo elaborato, chiarendo in quella sede eventuali punti ancora controversi.

Occorrerebbe, però, che la Sottocommissione si runisse immediatamente alla ripre-

sa dei lavori dopo le ferie natalizie, in modo che poi la Commissione possa esaminare il disegno di legge al più presto. Pregherei quindi anche il rappresentante del Governo perchè in sede di Sottocommissione prosegua la collaborazione tecnica da parte degli esperti del Ministero.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questo senz'altro. Devo però precisare che la collaborazione tecnica offerta dagli esperti del Ministero non può essere considerata vincolante per l'atteggiamento che il Governo assumerà in sede di Commissione su problemi di particolare rilevanza.

P R E S I D E N T E . Questo è implicito. Del resto, le proposte della Sottocommissione non sono considerate vincolanti per la Commissione plenaria, per cui in questa sede ogni Gruppo, e lo stesso Governo, hanno pieno diritto di esprimere il proprio orientamento e di convenire o meno sulle proposte della Sottocommissione.

Se non si fanno ulteriori osservazioni, può allora rimanere stabilito che l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, e che la Sottocommissione si riunirà immediatamente alla ripresa dei lavori.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato » (1433), d'iniziativa dei deputati Lettieri ed altri (*Approvato dalla Camera dei de putati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato », d'iniziativa dei deputati Lettieri, de Meo, Guadalupi, Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Boldrini, Bologna, Bova, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Aurìa, Durand de la Penne, Evangelisti, Frau, Galasso, Lizzero, Lucchesi, Magliano, Magrì, Mancini Giacomo, Mattarelli, Mazzarino, Mignani, Nahoum, Negrari, Niccolai Giuseppe, Orlando, Pellizzari, Pica, Radi, Rauti, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Mazzoli, comunico che la 1ª Commissione ha già espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre la Commissione bilancio ha rinviato, su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame del provvedimento. Dal momento, però, che la Commissione bilancio è tuttora riunita e dovrà pronunciarsi in merito, propongo di sospendere brevemente la seduta in attesa di conoscere il parere sul disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta è sospesa alle ore 10,30 e viene ripresa alle ore 11*).

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione bilancio, all'unanimità, ha esspresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, sul quale si era pronunciato in senso negativo il rappresentante del Governo.

Prego, quindi, il senatore Mazzoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la competente Commissione della Camera dei deputi ha presentato, in data 6 ottobre, un disegno di legge per il regolamento della indennità del servizio d'istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato. Il disegno di legge è stato presentato dai componenti della Commissione proprio il giorno prima che venisse approvato il disegno di legge n. 628 per l'indennità d'istituto per i componenti dei corpi di polizia, il che fa pensare che la valutazione del diritto sia avvenuta contemporaneamente, e che solo per motivi di procedura

si sia ritenuto opportuno farlo con provvedimenti distinti.

La ragione di diritto — emersa alla Camera e oggi alla nostra attenzione — va ricercata nel fatto che, a parità di prestazioni, a parità di natura di una determinata attività, deve corrispondere anche una adeguata parità di trattamento economico.

Non si tratta, quindi, di una estensione per analogia ma, secondo me, per identità di funzioni di polizia giudiziaria.

Questo è il motivo per cui i componenti della Commissione dell'altro ramo del Parlamento hanno presentato il disegno di legge — che è stato approvato all'unanimità — e per il quale il Governo, nell'ambito della discussione, ha ricordato che esisteva il suo assenso alla proposta di legge, concretizzato nell'accettazione di un apposito ordine del giorno da parte dei ministri Taviani e Tanassi nella seduta del 25 ottobre 1973.

Richiamare tutti i precedenti legislativi del diritto oggetto del provvedimento mi pare inutile, anche perchè i colleghi sono a conoscenza che gli obblighi di servizio dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato sono equivalenti a quelli che vengono svolti da altri corpi di polizia.

Il disegno di legge al nostro esame è composto di tre articoli: nei primi due si ha la individuazione del diritto e, quindi, la conseguente corresponsione della indennità del servizio d'istituto, in relazione a determinati doveri e funzioni che vengono svolte; il terzo articolo concerne la copertura della spesa. Va ricordato che tale spesa è già compresa nel bilancio dello Stato.

Il parere favorevole della 1ª Commissione e quello, di stamane, della Commissione bilancio, ci confortano nella decisione che ci accingiamo a prendere. La mia proposta alla Commissione è che, per motivi di giustizia oggettiva, il disegno di legge venga approvato nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B U C C I N I . Allorchè nella 1ª Commissione fu discusso il provvedimento poi divenuto legge 27 ottobre 1973, n. 629, fu rilevata la lacuna — attribuita a difetto di coordinamento fra le varie amministrazioni statali — consistente nell'esclusione degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato. In quella sede il rappresentante del Governo, sollecitando l'approvazione del provvedimento n. 628 (perchè questa indennità, poi pensionabile, altro non è che la famosa indennità introdotta nella pubblica Amministrazione in sostituzione di tutte le altre voci che avevano dato luogo alla cosiddetta giungla delle retribuzioni), annunciò al tempo stesso che si sarebbe provveduto a redigere un altro disegno di legge per colmare la disparità rilevata.

Nell'altro ramo del Parlamento, infatti, veniva successivamente proposto, da tutti i gruppi politici, il disegno di legge oggi al nostro esame, approvato dalla Camera nella seduta del 14 dicembre 1973.

Più volte, inoltre, il Consiglio di Stato a Sezioni unite ha riconosciuto che il Corpo forestale svolge funzioni di polizia giudiziaria ed è equiparato al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono dell'avviso perciò che il provvedimento al nostro esame sia senz'altro da approvare.

Desidero, inoltre, cogliere l'occasione per ribadire quanto già il gruppo socialista ha avuto modo di dire nell'ambito di questa Commissione, in ordine alla necessità di ristrutturare il Corpo forestale dello Stato, le cui funzioni, pur comprendendo anche quelle di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, hanno un ben altro vasto campo di azione sia nell'ambito dell'amministrazione centrale, sia in sede di decentramento regionale.

Per questi motivi, ed alla luce di queste prospettive future, richiamando peraltro un ordine del giorno che fu approvato in occasione della legge sulle sementi boschive, dichiaro che il Gruppo socialista esprimerà voto favorevole.

A R T I O L I . Avrei compreso la esclusione del Corpo forestale dello Stato nella legge n. 628, soltanto se si fosse voluto dare corso rapidamente a una sua ristrutturazione, con particolare riguardo al decentramento regionale, e diversa impostazione. Ciò, in-

vece, non è avvenuto. Compendo benissimo che questo non è problema da potersi affrontare in questa sede, ma, collegandomi a quanto dichiarato dal senatre Buccini, con il quale concordo, ho voluto approfittare di questa occasione per ribadire la necessità della modifica delle norme sulla collocazione e utilizzazione del Corpo forestale.

Dopo questa considerazione, dichiaro che il Gruppo del PCI è favorevole al disegno di legge, perchè non vi è alcun motivo di un diverso trattamento tra il Corpo forestale e gli altri corpi di polizia.

P I S T O L E S E . L'adeguamento dell'indennità per servizio di istituto, che si vuole estendere al Corpo forestale, è indubbiamente un atto dovuto, non solo in base ai princìpi giuridici richiamati dal senatore Buccini, ma anche in virtù dell'articolo 3 della Costituzione e delle relative sentenze della Corte costituzionale, perchè, essendo stato il Corpo forestale equiparato agli altri corpi di polizia giudiziaria, è evidente che non possono sussistere disparità di trattamento.

Per quanto riguarda la ristrutturazione del Corpo, ne abbiamo parlato in questa Commissione anche in altre occasioni. In proposito, confermo il pensiero del mio Gruppo che la ristrutturazione rappresenta effettivamente una esigenza, ma deve restare fermo il concetto fondamentale che esso, come tutti gli altri corpi armati, deve rimanere nell'ambito della competenza dell'Amministrazione centrale.

S C A R D A C C I O N E . Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, che ritiene atto di giustizia nei confronti del Corpo forestale dello Stato, al quale, oltre a delicati compiti di istituto, spettano funzioni di polizia giudiziaria.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Nel corso del dibattito due osservazioni, che mi preme porre in rilievo, sono state avanzate con precisione e proprietà da alcuni oratori.

La prima si riferisce al fatto che il provvedimento è stato giustamente definito come « atto dovuto », in relazione alla Costituzione, ai precedenti legislativi e alle varie pronuncie del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale.

La seconda è che esso costituisce una opportuna premessa per ogni nuova disposizione concernente la funzione e i compiti di istituto del Corpo, perchè è evidente che una revisione delle competenze non può partire da una situazione di ingiustificata, immotivata e mortificante posizione di inferiorità. Con ciò ritengo si sia voluto anche manifestare il pieno apprezzamento di tutti i gruppi per l'opera prestata dal Corpo forestale dello Stato.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dimenticandomi per un attimo del titolo per cui mi trovo presente a questa riunione della Commissione, e ricordandomi solo di essere un senatore repubblicano, vorrei sottolineare il favore del mio Gruppo al provvedimento, di iniziativa di tutti i gruppi politici (per i repubblicani lo ha sottoscritto l'onorevole Bandiera), che hanno voluto porre riparo a una certa situazione determinata da una disfunzione e da mancanza di collegamento tra i vari ministeri.

Infatti, quando si predispose l'adeguamento dell'indennità di istituto, ci si dimenticò del Corpo forestale dello Stato; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non fu neanche avvertito. Si creò così una grave discriminazione, alla quale ora il disegno di legge intende porre riparo.

Per quanto riguarda il parere negativo espresso dal rappresentante del Ministero del tesoro di fronte alla Commissione bilancio, esso evidentemente discende dalla direttiva fondamentale del Governo di non estendere il *deficit* e da quella di evitare il deprecato sistema delle « leggine » senza copertura finanziaria o con copertura inconsistente.

Nel caso specifico, però, il provvedimento non comporta maggiori spese, nè diminu-

zioni di entrate, ma solo una diversa distribuzione di fondi nell'ambito del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Va ricordato infatti che gli stanziamenti sono per certi settori solo delle previsioni, delle valutazioni di spesa le quali possono subire, entro certi limiti, delle oscillazioni. Quando è stato esaminato in sede tecnica come poter assicurare la copertura al disegno di legge, il Ministero dell'agricoltura ha fatto un lavoro di valutazione dei diversi capitoli di bilancio, che potevano essere ridotti senza diminuire la loro funzionalità, e questo lavoro ha portato a reperire la somma necessaria. Il provvedimento quindi non comporta alcun maggiore onere, ma solo una diversa utilizzazione di stanziamenti già approvati.

Premesso tutto questo, il disegno di legge trova la sua ragion d'essere non soltanto nei motivi di equità che sono stati ribaditi da tutti gli intervenuti nel dibattito, ma anche nel rispetto che il Corpo forestale merita, per il proficuo lavoro al quale si dedica con completa dedizione, e per i rischi ad esso connessi. Basti ricordare in proposito che nell'ultimo anno un sottufficiale e due guardie hano perso la vita nell'opera di spegnimento di incendi nei boschi.

Perciò, anche nel merito del provvedimento, il Governo proponente e il Parlamento deliberante hanno tenuto presente la esposizione al rischio che anche il lavoro svolto dal corpo delle guardie forestali comporta. Ecco perchè, se il provvedimento viene approvato, il Governo, attraverso la mia modesta persona, esprime la convinzione che il Senato compia una ottima azione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, è dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalità di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per lire 700 milioni si farà fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo stesso anno, concessa dall'articolo 15, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di cui al capitolo 5621 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 1.400.000.000 si provvederà mediante riduzione dei capitoli numero 1553 (milioni 350), n. 1747 (milioni 700) e n. 5701 (milioni 350) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO